

COMUNE DI POGGIO RENATICO



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

NORME PER LA SICUREZZA URBANA, LA CONVIVENZA CIVILE E LA QUALITÀ DELLA VITA.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 23.03.2019



A CURA DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'ALTO FERRARESE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, intervenendo sui comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone o ai beni e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale. Lo scopo è quello di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile, la vivibilità, la pulizia e il decoro cittadino, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando professioni ed attività lavorative. E' espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dal comma 2 dell'articolo 158 del Decreto Legislativo numero 112 del 31 marzo 1998.
2. Esso si applica fatte salve le norme del codice penale, ovvero quelle previste da leggi e regolamenti di rango superiore.
3. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica
4. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - convivenza civile;
 - vivibilità, pulizia e pubblico decoro;
 - pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - disciplina del mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative.
5. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
6. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

ARTICOLO 2 *DEFINIZIONI .*

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - per **incolumità pubblica** si intende l'integrità fisica della popolazione e per **sicurezza urbana** un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, con l'intento di migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - per **convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro** si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei

cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- per **pubblica quiete e tranquillità delle persone** si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- per **disciplina dei mestieri girovaghi e di particolari attività lavorative** si intende la disciplina di alcuni aspetti relativi a mestieri quali, a solo titolo esemplificativo, saltimbanchi, artisti di strada e qualsiasi professione ed attività lavorativa commerciale, artigianale e industriale, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

ARTICOLO 3 *MEDIAZIONE DI PRESUNTE SITUAZIONI PREGIUDIZIEVOLI PER LA SICUREZZA URBANA, LA CONVIVENZA CIVILE O LA PUBBLICA QUIETE.*

1. Il Sindaco, a mezzo della Polizia Locale, a prescindere dall'eventuale avvio, in presenza dei presupposti normativi, di formali accertamenti in ordine a ipotetiche violazioni, può convocare chi sembri coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete. Il soggetto dovrà essere edotto delle turbative lamentate, invitandolo a mantenere una condotta conforme alle norme del presente regolamento. Dell'incontro viene redatto sommario processo verbale utilizzabile agli atti d'ufficio.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

ARTICOLO 4 *SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ.*

1. Ai sensi dell'Articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante **“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana”**, interviene per prevenire e contrastare:

- a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e. i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la il bivacco o l'accattonaggio molesto.

ARTICOLO 5 *DIVIETO DI BIVACCO E ACCAMPAMENTO.*

1. È vietato il bivacco nelle aree di parcheggio e sosta di tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere.
2. È fatto divieto permanente di accampamento, su tutto il territorio comunale, di nomadi sia singoli sia in gruppi. Sono vietati gli insediamenti di roulotte, caravan, camper ed altri veicoli, adibiti ad abitazione, con lo scopo di campeggio, che appoggino al suolo, oltre che le ruote, attrezzature di campeggio ed attendamento che occupino il suolo pubblico in misura eccedente la sagoma e l'ingombro proprio del veicolo. Sono fatte salve le occupazioni da parte dei titolari di spettacoli viaggianti, circhi, o altre manifestazioni programmate e autorizzate.
3. In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi e monumenti cittadini, è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea. Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

ARTICOLO 6 *DISCIPLINA DELLA VIVIBILITÀ NEI PARCHI, GIARDINI E NELLE ALTRE AREE VERDI CITTADINE.*

1. Nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree verdi pubbliche, oltre a quanto già disciplinato, è vietato:
 - a. bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora anche occasionale;
 - b. sdraiarsi sulle panchine o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio, appoggiando, ad esempio, i piedi sui sedili;

- c. sdraiarsi sul manto erboso dal tramonto all'alba, con possibilità di deroga da parte dell'Amministrazione in occasione di particolari iniziative;
- d. detenere bottiglie di vetro a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bottiglie e dell'eventuale loro contenuto ai sensi dell'Articolo 13 legge 689/81, con successiva confisca ai sensi dell'Articolo 20 comma 3 della legge 689/81.

ARTICOLO 7 *CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE*

1. È fatto divieto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso, sul posto, di ogni genere di bevanda alcolica. Negli esercizi pubblici è ammessa la somministrazione in bicchiere di vetro al banco, entro il perimetro dell'esercizio stesso e dell'eventuale plateatico e/o pertinenza, avendo cura che i recipienti lasciati sui tavoli dagli avventori siano prontamente recuperati dal gestore. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
2. Il divieto non si applica in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse e per i festeggiamenti legati a cerimonie di carattere ufficiale o tradizionale come ad esempio i matrimoni e le feste di laurea.
3. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'Articolo 13 della L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'Articolo 20 legge 689/81.
4. Nell'area interna e in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, può essere vietato agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con specifico provvedimento, anche a carattere locale, di vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro.
5. In caso di adozione di provvedimento di cui al comma precedente è fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile idonea comunicazione dei divieti di cui al comma precedente alla clientela.
6. A partire dalle ore 21.00 e fino alle ore 07.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato, la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, con l'esclusione di coloro che effettuano tale attività come complemento alla principale attività artigianale.
7. Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 21.00 e fino alle ore 7.00 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente ed in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso.
8. E' vietato vendere a persone di età inferiore agli anni sedici bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori pari età, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale. È fatto obbligo all'esercente di esporre un cartello che ricorda agli avventori tale divieto.

ARTICOLO 8

ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III -IV dell'Articolo 14 del D.P.R. n.309/1990.
2. E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti alla assunzione, sul posto, di sostanze stupefacenti.
3. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE

1. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia di aree esterne o di edifici anche non utilizzati/ abbandonati hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni di sicurezza: in particolare dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni, anche accidentali, o abbandoni di rifiuti, chiudendo in modo efficace tutte le vie di accesso e delimitando il confine con adeguate recinzioni.
2. Gli infissi, le vetrine ed i muri dei locali prospicienti le aree di pubbliche devono essere tenuti costantemente puliti.
3. E' vietato sia abitare sia consentire di abitare, a qualunque titolo, edifici dismessi o abbandonati o, comunque, parti di edifici abitati, quali, ad esempio, sottoscala, terrazze coperte, garage, cantine, ecc.
4. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia di aree private scoperte hanno l'obbligo di:
 - 4.1 mantenere la aree in condizioni decorose, prive di materiali sparsi alla rinfusa e prive di rifiuti di ogni genere, anche se abbandonati da terzi;
 - 4.2 effettuare lo sfalcio periodico dell'erba, la regolare potatura di siepi/cespugli/arbusti e il contenimento di rampicanti/infestanti in maniera tale da non creare aree incolte caratterizzate da una crescita incontrollata della vegetazione: **in ogni caso l'erba non dovrà superare i 30 centimetri di altezza;**
 - 4.3 evitare ogni condizione che possa favorire l'accumulo di acque meteoriche e la proliferazione di animali infestanti;
 - 4.4 evitare in ogni caso l'insorgenza di qualsiasi problematica di carattere igienico-sanitaria o di pubblica incolumità.
5. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia, nel caso di presenza di alberature e piante insistenti su suolo privato devono:
 - 5.1 assicurare che i rami non sporgano oltre il confine di proprietà, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza e della cartellonistica stradale ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità. Rimane impregiudicato l'accertamento della violazione dell'articolo 29 del Codice della Strada nel caso di pericolo, anche potenziale, per la sicurezza della circolazione stradale;

- 5.2 tenere pulito, con cadenza periodica, il suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti.
6. In caso di inosservanza delle norme previste nel presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Trascorso inutilmente il termine indicato nel verbale di accertamento, l'Ufficio competente provvederà ad adottare una ordinanza dirigenziale per il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di decoro fissando termini e condizioni per l'adempimento. Decorso inutilmente il termine indicato nell'ordinanza l'ufficio competente potrà procedere all'esecuzione dell'intervento in danno dei soggetti obbligati, rivalendosi nei modi di legge nei confronti del proprietario o del detentore del bene.
7. In caso, invece, di accertamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, l'Ufficio competente formulerà al Sindaco una proposta di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 267/2000 volta al superamento immediato di tali situazioni.

ARTICOLO 10 MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI PICCIONI

1. E' vietato a chiunque somministrare cibo ai piccioni, sotto qualsiasi forma, sia sul suolo pubblico che su aree private, al fine di evitarne l'incremento.
2. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati che, per le loro caratteristiche peculiari o a causa di disuso o cattiva manutenzione, possano costituire luogo idoneo alla sosta e/o nidificazione, hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese alla chiusura, anche mediante schermatura con apposite reti, delle aperture e degli accessi in genere utilizzabili dai piccioni per accedere al fabbricato.
3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati dotati di sporgenze che fungono da posatoi per i piccioni hanno l'obbligo di applicare appositi respingitori, costituiti da aghi metallici o similari, al fine di evitare accumuli di guano sul piano stradale dovuti allo stazionamento dei piccioni medesimi.

ARTICOLO 11 DISCIPLINA DELLA MENDICITÀ

1. È vietata la richiesta di elemosina, o di offerte in genere:
 - 1.1 alle intersezioni stradali;
 - 1.2 all'ingresso e nelle adiacenze delle strutture ospedaliere;
 - 1.3 all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali e dei luoghi di pregio storico e/o turistico;
 - 1.4 davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, alle residenze protette per anziani o minori;
 - 1.5 nei parchi e nelle aree verdi,
 - 1.6 all'ingresso od all'interno dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato e dei centri commerciali.

2. È comunque sempre vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali, lasciando impregiucato l'accertamento della violazione dell'articolo 671 del Codice Penale.
3. È inoltre vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità, mediante ostentazione di piaghe o mutilazioni, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà. È parimenti vietata l'attività del c.d. "accompagnatore ai carrelli della spesa" quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di centri commerciali, supermercati, esercizi di vicinato ed esercizi pubblici.
4. Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate da partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale, dai comitati di cittadini, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni non lucrative, riguardanti campagne o iniziative su temi nazionali o locali preventivamente e opportunamente pubblicizzate sugli organi di informazione, patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici, o autorizzate dal Settore competente o da altra pubblica Autorità.
5. Alle violazioni del presente articolo si applica, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall' Articolo 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'Articolo13 della stessa legge.

ARTICOLO 12 *PULIZIA DEI FOSSI E DELLE SCARPATE*

1. Per quanto riguarda la manutenzione e la salvaguardia del territorio e di tutte le sue pertinenze, ivi comprese le opere stradali e che favoriscono lo scolo delle acque, i proprietari ovvero gli utilizzatori, a qualsiasi titolo, di fondi e proprietà sono tenuti, per le parti di loro spettanza, alla pulizia ciclica dei cigli, delle scarpate e dei fossi.
2. In particolare, per ragioni di sicurezza idraulica, igienico-sanitarie e di circolazione stradale, i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni frontisti di canali, fossi e corsi d'acqua di scolo e/o irrigazione (superficiali o tombinati) devono mantenere puliti gli stessi al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al libero deflusso delle acque.

ARTICOLO 13 *PRECAUZIONI CONTRO GLI INCENDI – FUOCHI*

1. È vietato accendere fuochi liberi e bruciare materiali o rifiuti di varia natura ivi comprese sterpaglie, siepi, potature, erba degli argini dei fossi, delle scarpate, pneumatici, residui di gomma, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti, anche se presenti nei cantieri edili.

2. Ai soli titolari di attività agricole è consentito l'abbruciamento di piccoli cumuli di soli materiali vegetali prodotti dall'attività agricola secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 182 comma 6 bis D.Lgs 152/2006).
3. i cumuli non dovranno superare ognuno i 12 (dodici) metri steri (vuoto per pieno) e la quantità massima giornaliera da bruciare non potrà superare i tre (tre) metri steri per ogni ettaro di superficie agricola asservita. In ogni caso tale accensione è vietata fino a 100 m. dai boschi, dalle macchie di vegetazione, dalle strade pubbliche e dalle abitazioni;
4. per l'abbruciamento delle stoppie il limite può essere abbassato a 30 m., purché non si creino pericoli per la circolazione e l'incolumità di persone o cose;
5. in entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi è necessaria la presenza in loco di personale e l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a un pronto intervento di riduzione del fuoco;
6. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze/manifestazioni di natura pubblica, previa idonea autorizzazione, sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
7. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche, se non a mezzo di allestimenti appositamente predisposti. E' consentito sulle aree private o su quelle pubbliche appositamente individuate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo. Il fuoco va spento, in ogni caso, qualora venga richiesto dagli organi preposti alla vigilanza.

ARTICOLO 14 *PRECAUZIONI CONTRO LA CADUTA DI OGGETTI*

1. I residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

ARTICOLO 15 *TUTELA DELLA FRUIBILITÀ, DELLA ACCESSIBILITÀ E DEL DECORO DI PARTICOLARI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO – DISCIPLINA DEL DASPO URBANO*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017 ed integrato dal D.L. 113/2018 convertito con la L. n. 132/2018), nel testo di tempo in tempo vigente, nell'allegato "A" al presente Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile con delibera di Giunta, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All'interno di tali aree vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici, (ad esempio bivacco, occupazione di sale di attesa, lunghe soste

negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti, forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato, prostituzione, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa richiamata al comma precedente (articolo 9 comma 1 – da € 100 a € 300) e delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano la contestazione al trasgressore, per iscritto, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.
3. In caso di mancato rispetto dell'ordine di cui al comma precedente, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017 (da € 300,00 ad € 900,00), il personale che ha accertato la violazione scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
4. Nell'ambito delle aree indicate al comma precedente, è vietato l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli Articoli 5 (Divieto di bivacco e accampamento), 6 (Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine), 7 (Consumo di bevande alcoliche), 8 (Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), 11 (Disciplina della mendicizia), 37 (Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio) del presente regolamento; qualora gli stessi soggetti reiterino la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'Articolo 9, comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di strutture a destinazione sociale, turistica, ricreativa, culturale commerciale

5. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, articolo 29 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 (commercio abusivo su aree pubbliche), articolo 7 comma 15 bis del Codice della Strada (parcheggiatori e guardiamacchine abusivi).

ARTICOLO 16

COPERTURE, MANUFATTI O ALTRI MATERIALI IN FIBRO-CEMENTO CONTENENTI AMIANTO

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati in cui sono presenti coperture o strutture in cemento-amianto hanno l'obbligo della verifica periodica del loro stato di conservazione e di garantire una adeguata manutenzione al fine di evitare che gli stessi possano dare origine a dispersione delle fibre in atmosfera. Tale verifica viene resa, ai sensi della normativa vigente in materia (DM Ministero della Sanità del 06/09/94 e Dlgs 81/08), mediante la predisposizione, da parte di un tecnico competente, di una **Valutazione del Rischio** che potrà evidenziare uno dei casi seguenti:
 - 1.1 in caso di **materiali integri non suscettibili di danneggiamento** occorre predisporre un piano di controllo periodico e indicare procedure scritte per gli interventi di manutenzione (es. accesso per riparazione o per interventi su impianti presenti sul coperto e/o grondaie);
 - 1.2 in caso di **materiali integri suscettibili di danneggiamento** occorre provvedere in primo luogo alla rimozione della causa quindi alla predisposizione di un piano di controllo periodico e procedure per interventi di manutenzione;
 - 1.3 in caso di **materiali danneggiati in una porzione poco estesa** (zona di danneggiamento inferiore al 10% della superficie complessiva in amianto) occorre intraprendere azioni finalizzate alla riduzione del rischio mediante restauro locale o rimozione locale, ed eliminazione delle cause;
 - 1.4 in caso di **materiali danneggiati in una porzione estesa** (superiore al 10% della superficie complessiva in amianto) occorre bonificare il materiale con metodologia da individuare, a seconda dei casi, tra incapsulamento, confinamento o rimozione.
2. Gli interventi di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto devono essere effettuati solo da ditte specializzate che operano secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
3. In caso di inosservanza delle norme previste ai commi precedenti, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere alla redazione del documento di Valutazione del Rischio entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Trascorso inutilmente il termine indicato nel verbale di accertamento, l'Ufficio Tecnico provvederà ad adottare una ordinanza dirigenziale per l'adempimento agli obblighi di legge. Decorso inutilmente il termine indicato nell'ordinanza l'ufficio competente potrà procedere all'esecuzione dell'intervento in danno dei soggetti obbligati, provvedendo al successivo recupero delle somme anticipate.

4. In caso di accertamento, sentito il competente Servizio Sanitario, della presenza di materiali in cemento-amianto in prossimità di siti sensibili o frequentati da gruppi vulnerabili della popolazione (scuole, strutture sanitarie, ecc..) che risultino danneggiati o in scarse condizioni manutentive, al fine di tutelare la salute pubblica, l'Ufficio Tecnico formulerà al Sindaco una proposta di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 267/2000 volta alla bonifica o alla rimozione del materiale in cemento-amianto.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE

ARTICOLO 17 *DETURPAMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO*

1. E' vietato manomettere, deturpare o lordare il suolo pubblico, anche solo gettandovi bucce, pezzi di carta o sputando. In occasioni di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante i festeggiamenti privati in suolo pubblico quali, ad esempio, le feste di laurea, è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l'ambiente circostante.

ARTICOLO 18 *SCRITTE E GRAFFITI*

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo spray, su muri di edifici, recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile, compreso il manto stradale.
2. Sono ammesse deroghe esclusivamente per motivi artistici e di arredo urbano, previa specifica autorizzazione.

ARTICOLO 19 *TUTELA DI MONUMENTI E PALAZZI*

1. Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale simile su monumenti, edifici, o arredi urbani.
2. Non è altresì consentito arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.

ARTICOLO 20 *TUTELA DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI PUBBLICI*

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, salvo diversa segnalazione, è vietato:
 - 1.1 circolare con veicoli in genere, ad esclusione di quelli ad uso dei bambini e di persone con disabilità;
 - 1.2 danneggiare o rimuovere cartelli e segnali, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro sassi, bastoni e simili, staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori;
 - 1.3 rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro riparo dei pubblici giardini o tappeti erbosi;
 - 1.4 calpestare o sedersi sulle aiuole opportunamente delimitate;
 - 1.5 trattenersi nei giardini pubblici, nelle aree o nelle strutture comunali al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
 - 1.6 gettare rifiuti di ogni genere (mozziconi di sigaretta, cartacce, bottiglie di plastica, chewingum, sportine e quant'altro possa essere considerato rifiuto) al di fuori degli appositi contenitori gettacarta, sulla strada o all'interno di tombini o caditoie stradali.
2. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, salvo diversa segnalazione, è obbligatorio condurre i cani al guinzaglio e provvedere alla raccolta delle deiezioni canine. I cani non potranno avvicinarsi, nemmeno al guinzaglio, alle aree pertinenziali di giochi per bambini.
3. Nei parchi recintati, è fatto obbligo di parcheggiare le biciclette nelle apposite rastrelliere, non essendo, all'interno, consentita la sosta in nessun altro luogo.

ARTICOLO 21 *SOSTA DELLE BICICLETTE*

1. Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate, prioritariamente, negli appositi manufatti, qualora presenti.
2. È comunque vietato appoggiarle o, comunque, legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione, colonne o altri manufatti facenti parte di immobili di valore artistico o architettonico.

ARTICOLO 22 *DISCIPLINA PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO*

1. Ritenuto che il bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza, è vietato, in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico, all'interno degli istituti scolastici, delle loro pertinenze e dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi del caso, dovrà, per motivi di opportunità, essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere successivo rispetto alla perpetrazione, anche continuata, delle violazioni al presente articolo, queste si riterranno accertate anche sulla mera scorta di

informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 689/1981, nei confronti di insegnanti, studenti, operatori scolastici e di chiunque possa riferire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
5. La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni.
6. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico, di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

ARTICOLO 23 *COMPORAMENTI CIVICI IN CASO DI NEVICATE*

1. Per garantire la sicurezza della collettività in caso di nevicata, è essenziale la collaborazione dei cittadini.
2. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e trattare in modo conveniente il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
3. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
4. In caso di abbondanti nevicata, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
5. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
6. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari ed ai conduttori di negozi, di esercizi, di bar e di attività in genere esistenti al piano terreno.

CAPO III - VIVIBILITÀ, PULIZIA E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 24 *VIVIBILITÀ, PULIZIA E PUBBLICO DECORO.*

1. Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità, tutelando la pulizia ed il decoro delle aree

pubbliche o di uso pubblico e, più in generale, dell'intero territorio comunale, assicurando a tutti l'ottimale ed ordinata fruizione degli spazi pubblici.

ARTICOLO 25 *SCARICHI E SVERSAMENTI DI LIQUIDI*

1. Le acque reflue provenienti dalle aree private, piovane o di scarico, non devono defluire sull'area pubblica. E' vietato bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi in genere.
2. Le operazioni di annaffiamento di piante e vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, devono essere effettuate attuando tutte le cautele atte ad impedire che l'acqua abbia a cadere su persone o cose e, comunque sul suolo pubblico. E' vietato lavare i veicoli sul suolo pubblico.
3. E' comunque vietato bagnare il suolo pubblico in caso di temperature rigide, allo scopo di evitare il formarsi di gelo.

ARTICOLO 26 *USO DELLE FONTANE E FONTANELLE PUBBLICHE*

1. Le fontane e fontanelle pubbliche sono a servizio gratuito per tutta la comunità.
2. È pertanto vietato:
 - 2.1 Compiere azioni che comportino lo spreco di questo importante bene pubblico;
 - 2.2 Utilizzarle con finalità di igiene personale;
 - 2.3 Allacciarsi con tubature di qualsiasi tipo;
 - 2.4 Impedire, in qualunque modo, ad altri l'uso delle stesse;
 - 2.5 Bagnarsi nelle fontane;
 - 2.6 Prelevare acqua in quantità superiore a quella consumabile sul posto.

ARTICOLO 27 *POLVERE*

1. Al fine di evitare di causare disturbo o danni alle persone o alle cose, è obbligatorio attuare tutte le cautele possibili nell'effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi di polvere.

CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

ARTICOLO 28 *PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE*

1. Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni, di riposare ed, in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità serenamente, senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

ARTICOLO 29 *GIOCHI SULLE AREE PUBBLICHE, PARCHI ED AREE VERDI*

1. E' proibito sulle pubbliche vie, piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico, praticare giochi che provocano disturbo o molestia ai cittadini.

ARTICOLO 30 *LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI DI RUMORI MOLESTI*

1. Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e, perciò, vietati: le grida; gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume e quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via nonchè i rumori derivanti da attività o professioni nell'orario compreso tra le ore 23.30 e le ore 06.00 del mattino.
2. I titolari di esercizi pubblici e privati, comunque autorizzati, dovranno verificare che il volume della musica riprodotta o suonata dal vivo nei propri locali o plateatici sia tale da non costituire molestia per i cittadini.
3. Gli intrattenimenti musicali nei dehors dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono vietati dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle 23:30 alle 8:00.
4. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i piccoli trattenimenti musicali senza ballo che non necessitano dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, in quanto esercitati in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni, non hanno limiti temporali se non l'orario di chiusura del locale stesso, a condizione che, dopo 23.30, la stessa non sia udibile dall'esterno e dovranno comunque rispettare i limiti di cui alla zonizzazione acustica comunale.
5. Nei casi in cui presso un pubblico esercizio o un locale privato o nel plateatico degli stessi dovesse verificarsi una concentrazione di persone, tale da divenire, per numero o per comportamento, causa di disturbo o, ancor più, di pericolo per la sicurezza delle persone oppure, provochi intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività dovranno intervenire personalmente o con proprio personale qualificato, attuando tutte le cautele possibili al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo. Tali interventi potranno consistere in:
 - 5.1 attività di persuasione verso i clienti;
 - 5.2 cessazione del servizio nell'area di plateatico;
 - 5.3 interruzione della musica;
 - 5.4 limitare o interrompere l'afflusso di persone al locale.
6. Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di plateatico del pubblico esercizio o del locale privato, sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività.

ARTICOLO 31 *UTILIZZO DI MATERIALI PIROTECNICI*

1. Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (100 metri) di casa della salute, case di cura e/o riposo.
2. Nella restante parte di territorio comunale e in occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente vietare l'utilizzo di materiale pirotecnico con apposito provvedimento.

ARTICOLO 32 *RUMORI NELLE CASE*

1. Nelle private abitazioni è vietato fare rumori che creino molestia al vicinato.
2. Qualora i rumori siano giustificati da necessità particolari quali, ad esempio, l'istruzione musicale, il bricolage o altri simili piccoli lavori, questi saranno tollerati nelle ore diurne a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 20.00. Detti rumori dovranno comunque essere sospesi dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo quanto previsto, all'interno del loro ambito, negli specifici regolamenti condominiali.

ARTICOLO 33 *DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO*

1. Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.
2. Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare, nel complesso, i quindici minuti.

ARTICOLO 34 *RUMORE PRODOTTO DA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E DA CANTIERI STRADALI*

1. Per le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con impiego di sorgenti sonore), valgono le norme già disciplinate con apposito Regolamento dell'Ente.
2. Per i cantieri edili stradali ed assimilati valgono le norme già disciplinate con apposito Regolamento dell'Ente.

ARTICOLO 35 *MACCHINE PER GIARDINAGGIO DI USO DOMESTICO E MACCHINE PER USO HOBBISTICO*

1. I rumori prodotti da macchine ed attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, da utilizzare all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (garages o similari), sono consentiti:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Detti rumori dovranno, comunque, rientrare nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica.

CAPO V - DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ LAVORATIVE

ARTICOLO 36 *DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ARTISTI DI STRADA NEL TERRITORIO CITTADINO*

1. Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è consentito previa richiesta ed ottenimento di autorizzazione comunale che specificherà il luogo, i limiti temporali e di spazio per lo svolgimento dell'attività; nel caso in cui dette prescrizioni non siano rispettate l'artista verrà allontanato dalla forza pubblica. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
3. Durante lo svolgimento dell'attività l'artista di strada dovrà tenere un comportamento tale da non offendere il pudore e la decenza, nonché creare molestia o pericolo alle persone.
4. Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l'impiego di strumenti di amplificazione acustica, sempre che lo stesso non costituisca parte essenziale ed integrante dello strumento stesso: il volume sonoro non dovrà mai, in ogni caso, essere tale da generare disturbo alle persone.
5. Nel corso dell'esibizione è altresì vietato l'impiego di uno o più animali di qualsiasi specie. È inoltre vietato l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
6. L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo in cui si svolge l'esibizione, mediante contenitori collocati a terra.

ARTICOLO 37 *MESTIERI GIROVAGHI E ATTIVITÀ DI AUSILIO AL PARCHEGGIO*

1. In tutte le aree pubbliche od a uso pubblico è vietato svolgere l'attività di lavavetri e l'esercizio di qualsiasi attività di ausilio al parcheggio con insistente richiesta di denaro come compenso per il servizio svolto.

ARTICOLO 38 *SPETTACOLI PUBBLICI*

1. L'utilizzo di strumenti di riproduzione sonora di qualsiasi genere (impianti stereo, sirene ecc.) da parte di esercenti il commercio su area pubblica, di imprenditori di spettacoli e attività similari è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

ARTICOLO 39 *VIGILANZA E ACCERTAMENTO*

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Hanno, inoltre, facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria. Le cose sequestrate e confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo le procedure ammesse dalla normativa vigente

ARTICOLO 40 *SANZIONI*

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'Articolo 7 del T.U.E.L 267/2000 con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 con le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della Giunta Comunale è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta.

ARTICOLO 41 *PROCEDIMENTO SANZIONATORIO*

1. Il procedimento sanzionatorio trova regolamentazione specifica nella legge 24.11.1981, n. 689.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.

3. Quando il trasgressore si rifiuti o non esegua l'obbligo imposto in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale emetterà formale ordinanza per il ripristino dei luoghi o delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. L'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di ripristino quando l'intervento preveda una qualificazione tecnica e professionale specifica in conformità con la normativa vigente. Le spese sostenute per l'esecuzione sono sempre a carico del trasgressore.
4. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della L. 24.11.1981, n. 689, rappresenta norma speciale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni regolamentari che prevedono diverse sanzioni amministrative.

ARTICOLO 42 *PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE (RICORSO) E CRITERI DIRETTIVI PER L'ORDINANZA INGIUNZIONE*

1. Il procedimento di opposizione alle sanzioni elevate ai sensi del presente regolamento trova regolamentazione specifica nella legge 24.11.1981, n. 689.
2. Al momento dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, l'Autorità competente, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione, avrà riguardo, nel rispetto dei limiti massimi di legge, a seguire i seguenti criteri direttivi:
 - 2.1 la sanzione deve essere commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche;
 - 2.2 la sanzione non può essere inferiore o equivalente alla somma individuata quale pagamento in misura ridotta, salvo il caso in cui siano riconosciute particolari valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati;
 - 2.3 in caso di prima violazione del provvedimento, e salvo che non esistano le particolari circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione stabilita nell'ordinanza ingiunzione non può essere inferiore del 150% della somma individuata quale pagamento in misura ridotta;
 - 2.4 in caso di reiterazione del medesimo illecito in un periodo non superiore a due anni, la sanzione viene incrementata di un ulteriore 25% sulla somma precedentemente ingiunta.
3. Per le violazioni al regolamento di Polizia Urbana autorità competente è il Responsabile preposto.
4. I proventi sono introitati dal Comune.

ARTICOLO 43 *SEGNALAZIONI*

A seguito dell'accertamento di violazioni al presente regolamento, qualora dovessero emergere situazioni di marginalità e disagio sociale, le persone interessate saranno segnalate ai servizi sociali e sanitari territoriali.

ARTICOLO 44 *INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME*

1. Il presente Regolamento, alla data della sua entrata in vigore, sostituisce integralmente l'analogo atto sino al quel momento vigente.
2. Le norme del presente Regolamento
 - prevalgono su norme contenute in altri Regolamenti o atti comunali qualora completamente difformi o completamente in contrasto;
 - sostituiscono analoghe norme contenute in altri Regolamenti o atti comunali;
 - integrano analoghe norme contenute in altri Regolamenti o atti comunali se parzialmente difformi o parzialmente in contrasto.

ARTICOLO 45 *NORMA FINALE*

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni regolamentari interessate.

Sommario		
	Norme per la sicurezza urbana, la convivenza civile e la qualità della vita.	1
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1	Finalità, oggetto e ambito di applicazione.	2
Articolo 2	Definizioni.	2
Articolo 3	Mediazione di presunte situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la convivenza civile o la pubblica quiete.	3
TITOLO II	NORME DI COMPORTAMENTO	3
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ		3
Articolo 4	Sicurezza urbana e pubblica incolumità.	3
Articolo 5	Divieto di bivacco e accampamento.	4
Articolo 6	Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine.	4
Articolo 7	Consumo di bevande alcoliche	5
Articolo 8	Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	6
Articolo 9	Obblighi dei proprietari degli immobili e delle aree private scoperte	6
Articolo 10	Misure per il contenimento dei piccioni	7
Articolo 11	Disciplina della mendicizia	7
Articolo 12	Pulizia dei fossi e delle scarpate	8
Articolo 13	Precauzioni contro gli incendi - Fuochi	8
Articolo 14	Precauzioni contro la caduta di oggetti	9
Articolo 15	Tutela della fruibilità, della accessibilità e del decoro di particolari aree pubbliche o aperte al pubblico - Disciplina del Daspo Urbano	9
Articolo 16	Coperture, manufatti o altri materiali in fibro-cemento contenenti amianto	11
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE		12
Articolo 17	Deturpamento dello spazio pubblico	12
Articolo 18	Scritte e graffiti	12
Articolo 19	Tutela di monumenti e palazzi	12
Articolo 20	Tutela delle aree verdi e dei giardini pubblici	12
Articolo 21	Sosta delle biciclette	13
Articolo 22	Disciplina per il contenimento del fenomeno del bullismo	13
Articolo 23	Comportamenti civici in caso di nevicate	14
CAPO III - VIVIBILITÀ, PULIZIA E PUBBLICO DECORO		14
Articolo 24	Vivibilità, pulizia e pubblico decoro.	14
Articolo 25	Scarichi e sversamenti di liquidi	15
Articolo 26	Uso delle fontane e fontanelle pubbliche	15
Articolo 27	Polvere	15
CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE		15
Articolo 28	Pubblica quiete e tranquillità delle persone	15

Articolo 29	Giochi sulle aree pubbliche, parchi ed aree verdi	15
Articolo 30	Limitazioni alle emissioni di rumori molesti	16
Articolo 31	Utilizzo di materiali pirotecnici	16
Articolo 32	Rumori nelle case	17
Articolo 33	Dispositivi acustici antifurto	17
Articolo 34	Rumore prodotto da manifestazioni temporanee e da cantieri stradali	17
Articolo 35	Macchine per giardinaggio di uso domestico e macchine per uso hobbistico	17
CAPO V - DISCIPLINA DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ LAVORATIVE		18
Articolo 36	Disciplina dell'attività degli artisti di strada nel territorio cittadino	18
Articolo 37	Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio	18
Articolo 38	Spettacoli pubblici	18
TITOLO III SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI		19
Articolo 39	Vigilanza e accertamento	19
Articolo 40	Sanzioni	19
Articolo 41	Procedimento sanzionatorio	19
Articolo 42	Procedimento di opposizione (ricorso) e criteri direttivi per l'ordinanza ingiunzione	20
Articolo 43	Segnalazioni	20
Articolo 44	Incompatibilità ed abrogazione di norme	21
Articolo 45	Norma finale	21

ALLEGATO "A" ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017), si individuano, di seguito, le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso e dell'articolo 15 del presente Regolamento:

- a. tutte le aree adibite a verde pubblico, nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- b. tutti i Presidi sanitari nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- c. tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e le loro pertinenze entro 300 metri;
- d. le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze, entro 300 metri;
- e. parchi, aree protette e giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
- f. stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti;
- g. parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali ed attività commerciali in genere, comprese le vie pubbliche adiacenti;
- h. parcheggi pubblici o comunque ad uso pubblico;
- i. fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
- j. parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri.

Per effetto di quanto disposto dal più volte citato articolo 15 del presente Regolamento tale elenco può essere, in ogni momento, aggiornato, integrato e modificato con delibera di Giunta Municipale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI			
Articolo 1 - FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.			
NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA			
Articolo 2 - DEFINIZIONI.			
NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA			
Articolo 3 - MEDIAZIONE DI PRESUNTE SITUAZIONI PREGIUDIZIEVOLI PER LA SICUREZZA URBANA, LA CONVIVENZA CIVILE O LA PUBBLICA QUIETE.			
NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA			
TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO			
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ			
Articolo 4 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ.			
NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA			
Articolo 5 - DIVIETO DI BIVACCO E ACCAMPAMENTO.			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	<p>Divieto di bivacco nelle aree di parcheggio e sosta di tutto il territorio comunale</p> <p>OVVERO</p> <p>Divieto di utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere.</p>	€ 300,00	
2	<p>Divieto permanente di accampamento, su tutto il territorio comunale, di nomadi sia singoli sia in gruppi. Sono vietati gli insediamenti di roulotte, caravan, camper ed altri veicoli, adibiti ad abitazione, con lo scopo di campeggio, che appoggino al suolo, oltre che le ruote, attrezzature di campeggio ed attendamento che occupino il suolo pubblico in misura eccedente la sagoma e l'ingombro proprio del veicolo.</p> <p><u>Sono fatte salve le occupazioni da parte dei titolari di spettacoli viaggianti, circhi, o altre manifestazioni programmate e autorizzate.</u></p>	€ 300,00	
3	<p>Divieto, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi e monumenti cittadini, di sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea. Nei medesimi luoghi divieto di sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.</p>	€ 300,00	
Articolo 6 - DISCIPLINA DELLA VIVIBILITÀ NEI PARCHI, GIARDINI E NELLE ALTRE AREE VERDI CITTADINE.			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
	Divieto, nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree verdi pubbliche, di:		

1.a	bivaccare , anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora anche occasionale	€ 200,00	
1.b	sdraiarsi o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio sulle panchine	€ 100,00	
1.c	sdraiarsi sul manto erboso dal tramonto all'alba (possibilità di deroga da parte dell'Amministrazione in occasione di particolari iniziative)	€ 100,00	
1.d	detenere bottiglie di vetro a qualsiasi titolo	€ 200,00	SEQUESTRO finalizzato a successiva confisca (Art. 13 689/81)

Articolo 7 - CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1. 1° cpv	divieto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico detenere , ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso, sul posto, di ogni genere di bevanda alcolica	€ 100,00	SEQUESTRO finalizzato a successiva confisca (Art. 13 689/81)
1. 3° cpv	Obbligo dei gestori degli esercizi pubblici, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, di asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.	€ 200,00	
<u>Il divieto non si applica alle aree di pertinenza di manifestazioni autorizzate ed alla somministrazione in aree esterne di pertinenza di esercizi pubblici</u>			
5	Obbligo degli esercenti di esercizi pubblici esporre in modo visibile idonea comunicazione del divieto di somministrazione di alcolici disposto con Ordinanza Sindacale in occasione di manifestazioni	€ 200,00	
6	Divieto per gli esercizi di vicinato , dalle ore 21.00 e fino alle ore 07.00, di vendere per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche.	€ 300,00	
<u>Con esclusione di coloro che effettuano tale attività come complemento alla principale attività artigianale ovvero soltanto congiuntamente ed in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso.</u>			
8	5. Obbligo dell'esercente di esporre un cartello che ricorda agli avventori il divieto vendere a persone di età inferiore agli anni sedici bevande alcoliche di qualunque gradazione.	€ 300,00	

Articolo 8 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope	€ 300,00	
2	Divieto di compiere evidenti atti preparatori volti alla assunzione, sul posto, di sostanze stupefacenti o psicotrope	€ 300,00	

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Obbligo dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia di aree esterne o di edifici anche non utilizzati/abbandonati di mantenerli in condizioni di sicurezza ovvero di attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare intrusioni, anche accidentali, o abbandoni di rifiuti chiudendo in modo efficace tutte le vie di accesso e delimitando il confine con adeguate recinzioni.	€ 300,00	
2	Obbligo di mantenere costantemente puliti gli infissi, le vetrine ed i muri dei locali prospicienti le aree di pubbliche	€ 100,00	
3	Divieto sia di abitare sia di consentire di abitare, a qualunque titolo, edifici dismessi o abbandonati o, comunque, parti di edifici abitati, quali, ad esempio, sottoscala, terrazze coperte, garage, cantine.	€ 300,00	
Obbligo per proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia di aree private scoperte di			
4.1	mantenere la aree in condizioni decorose, prive di materiali sparsi alla rinfusa e prive di rifiuti di ogni genere, anche se abbandonati da terzi	€ 200,00	
4.2	4.2 effettuare lo sfalcio periodico dell'erba, la regolare potatura di siepi/cespugli/arbusti e il contenimento di rampicanti/infestanti in maniera tale da non creare aree incolte caratterizzate da una crescita incontrollata della vegetazione: in ogni caso l'erba non dovrà superare i 30 centimetri di altezza;	€ 200,00	
4.3	evitare ogni condizione che possa favorire l'accumulo di acque meteoriche e la proliferazione di animali infestanti	€ 200,00	
4.4	evitare in ogni caso l'insorgenza di qualsiasi problematica di carattere igienico-sanitaria o di pubblica incolumità	€ 200,00	
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, con obblighi di custodia, nel caso di presenza di alberature e piante insistenti su suolo privato devono			
5.1	assicurare che i rami non sporgano oltre il confine di proprietà, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza e della cartellonistica stradale ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità.		In caso di pericolo per la circolazione applicare Art. 29 CDS
5.2	tenere pulito, con cadenza periodica, il suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti	€ 100,00	
6	PROCEDURE PER L'ESECUZIONE FORZATA		
1° cpv	In caso di inosservanza delle norme previste nel presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.		
2° cpv	Trascorso inutilmente il termine indicato nel verbale di accertamento, il verbale e la relativa relazione di servizio che certifica la mancata ottemperanza al verbale vanno inviati al Settore Tecnico Servizio Ambiente che provvederà ad adottare una ordinanza dirigenziale per il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di decoro fissando termini e condizioni per l'adempimento.		

3° cpv	Decorso inutilmente il termine indicato nell'ordinanza l'ufficio competente potrà procedere all'esecuzione dell'intervento in danno dei soggetti obbligati, rivalendosi nei modi di legge nei confronti del proprietario o del detentore del bene.
-----------	--

Articolo 10 - MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI PICCIONI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di somministrare cibo ai piccioni, sotto qualsiasi forma, sia sul suolo pubblico che su aree private.	€ 200,00	
2	Obbligo di provvedere alla chiusura, anche mediante schermatura con apposite reti, delle aperture e degli accessi in genere utilizzabili dai piccioni per accedere al fabbricato in disuso.	€ 300,00	
3	In caso di fabbricati dotati di sporgenze che fungono da posatoi per i piccioni obbligo di applicare appositi respingitori, costituiti da aghi metallici o similari, al fine di evitare accumuli di guano sul piano stradale.	€ 200,00	

Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA MENDICITÀ.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di richiesta di elemosina, o di offerte in genere:		SEQUESTRO del denaro che costituisce il prodotto della violazione finalizzato a successiva confisca (Art. 13 689/81)
1.1	alle intersezioni stradali;	€ 100,00	
1.2	all'ingresso e nelle adiacenze delle strutture ospedaliere;	€ 100,00	
1.3	all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali e dei luoghi di pregio storico e/o turistico;	€ 100,00	
1.4	davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, alle residenze protette per anziani o minori;	€ 100,00	
1.5	nei parchi e nelle aree verdi,	€ 100,00	
1.6	all'ingresso od all'interno dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato e dei centri commerciali.	€ 100,00	
2	È comunque sempre vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali, lasciando impregiucato l'accertamento della violazione dell'articolo 671 del Codice Penale.		
3	Divieto di accattonaggio molesto (modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che offendano la pubblica sensibilità, mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.)	€ 300,00	
3	Divieto di attività del c.d. "accompagnatore ai carrelli della spesa" se effettuato con disturbo o molestia.	€ 300,00	

Sono comunque consentite le raccolte di denaro effettuate ad es. da partiti o organizzazioni varie preventivamente e opportunamente pubblicizzate dal Comune o da altri Enti pubblici, o autorizzate dal Settore competente o da altra pubblica Autorità.

Articolo 12 - PULIZIA DEI FOSSI E DELLE SCARPATE.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Obbligo per proprietari/utilizzatori di fondi di pulire, per la parte di competenza, cigli, scarpate e fossi.	€ 200,00	
2	Obbligo per proprietari, affittuari e coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni frontisti di canali, fossi e corsi d'acqua di scolo e/o irrigazione (superficiali o tombinati) di mantenerli puliti per evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al libero deflusso delle acque.	€ 200,00	

Articolo 13 - PRECAUZIONI CONTRO GLI INCENDI – FUOCHI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di accendere fuochi liberi e bruciare materiali.	€ 200,00	
Ai soli titolari di attività agricole è consentito l'abbruciamento di piccoli cumuli di soli materiali vegetali prodotti dall'attività agricola secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 182 comma 6 bis D.Lgs 152/2006).			
3	Divieto di bruciare in cumuli superiori ognuno ai 12 (dodici) metri steri (vuoto per pieno)	€ 200,00	
3	Superamento della quantità massima giornaliera di 3 (tre) metri steri per ogni ettaro di superficie agricola asservita	€ 200,00	
3	Divieto di accensione a meno di 100 m. dai boschi, dalle macchie di vegetazione, dalle strade pubbliche e dalle abitazioni	€ 200,00	
4	Divieto di abbruciamento delle stoppie a distanza inferiore a 30 m. dai luoghi di cui sopra	€ 200,00	
5	Mancanza di personale in loco di personale	€ 300,00	
5	Non aver adottato tutti gli accorgimenti utili a un pronto intervento di riduzione del fuoco	€ 200,00	
E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze/manifestazioni di natura pubblica, previa idonea autorizzazione, sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.			
7	Divieto di uso di bracieri, griglie, barbecue su aree pubbliche	€ 200,00	
E' consentito sulle aree private o su quelle pubbliche appositamente individuate, purché non si rechi molestia ad altre persone.			
8	Obbligo di spegnere il fuoco acceso qualora dovesse produrre fumo in quantità eccessiva	€ 200,00	
8	Non ottemperare alla richiesta di spegnimento del fuoco da parte degli organi preposti alla vigilanza.		650 C.P.

Articolo 14 - PRECAUZIONI CONTRO LA CADUTA DI OGGETTI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Obbligo per i residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico di adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici di oggetti di qualsiasi tipo.	€ 100,00	

Articolo 15 - TUTELA DELLA FRUIBILITÀ, DELLA ACCESSIBILITÀ E DEL DECORO DI PARTICOLARI AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO – DISCIPLINA DEL DASPO URBANO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di tenere, all'interno di un'area individuata nell'allegato "A" al presente Regolamento, una condotta che materialmente rende difficoltoso l'accesso, costituisce intralcio nei luoghi di transito o limita la fruizione degli spazi pubblici.	€ 150,00	Si applica il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017
2	Le violazioni di cui sopra comportano la contestazione al trasgressore, per iscritto, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.		DASPO URBANO Verbale di intimazione allontanamento
3	Mancato rispetto dell'ordine di cui al comma precedente	€ 300,00	Si applica l'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017
3	il personale che ha accertato la violazione scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.		
4	Divieto di l'ulteriore stazionamento sul posto o l'occupazione di spazi pubblici da parte dei responsabili delle violazioni alle norme di cui agli Articoli 5 (Divieto di bivacco e accampamento), 6 (Disciplina della vivibilità nei parchi, giardini e nelle altre aree verdi cittadine), 7 (Consumo di bevande alcoliche), 8 (Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), 11 (Disciplina della mendicizia), 37 (Mestieri girovaghi e attività di ausilio al parcheggio).	€ 300,00	
4	Qualora gli stessi soggetti reiterino la violazione commessa in precedenza, impedendo la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone o veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'Articolo 9, comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48.		DASPO URBANO Verbale di intimazione allontanamento
5	La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, articolo 29 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 (commercio abusivo su aree pubbliche), articolo 7 comma 15 bis del Codice della Strada (parcheggiatori e guardiamacchine abusivi).		

Articolo 16 - COPERTURE, MANUFATTI O ALTRI MATERIALI IN FIBRO-CEMENTO CONTENENTI AMIANTO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
----	------------	--------	---------------------

1	Obbligo di verifica periodica e adeguata manutenzione delle coperture o strutture in cemento-amianto (attraverso lo strumento della valutazione del rischio)	€ 300,00	DM Ministero della Sanità del 06/09/94 Dlgs 81/08
2	Obbligo di effettuare gli interventi di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto da parte di ditte specializzate.	€ 300,00	
PROCEDURE PER L'ESECUZIONE FORZATA			
3	<p>In caso di inosservanza delle norme previste ai commi precedenti, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere alla redazione del documento di Valutazione del Rischio entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.</p> <p>Trascorso inutilmente il termine indicato nel verbale di accertamento, l'Ufficio Tecnico provvederà ad adottare una ordinanza dirigenziale per l'adempimento agli obblighi di legge.</p> <p>Decorso inutilmente il termine indicato nell'ordinanza l'ufficio competente potrà procedere all'esecuzione dell'intervento in danno dei soggetti obbligati, provvedendo al successivo recupero delle somme anticipate.</p>		
4	<p>In caso di accertamento, sentito il competente Servizio Sanitario, della presenza di materiali in cemento-amianto in prossimità di siti sensibili o frequentati da gruppi vulnerabili della popolazione (scuole, strutture sanitarie, ecc..) che risultino danneggiati o in scarse condizioni manutentive, al fine di tutelare la salute pubblica, l'Ufficio Tecnico formulerà al Sindaco una proposta di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 267/2000 volta alla bonifica o alla rimozione del materiale in cemento-amianto.</p>		

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE

Articolo 17 - DETURPAMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di manomettere, deturpare o lordare il suolo pubblico.	€ 100,00	
<p>In occasioni di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante i festeggiamenti privati in suolo pubblico quali, ad esempio, le feste di laurea, è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento.</p>			

Articolo 18 - SCRITTE E GRAFFITI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di eseguire disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo spray, su muri di edifici, recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile, compreso il manto stradale.	€ 200,00	
<p>Deroga prevista, previa autorizzazione, per motivi artistici</p>			

Articolo 19 - TUTELA DI MONUMENTI E PALAZZI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria

1	Divieto, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale simile su monumenti, edifici, o arredi urbani.	€ 200,00	
2	Divieto di arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.	€ 100,00	

Articolo 20 - TUTELA DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI PUBBLICI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, salvo diversa segnalazione, è vietato:		
1.1	circolare con veicoli in genere, ad esclusione di quelli ad uso dei bambini e di persone con disabilità;	€ 100,00	
1.2	danneggiare o rimuovere cartelli e segnali, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro sassi, bastoni e simili, staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori;	€ 200,00	
1.3	rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro riparo dei pubblici giardini o tappeti erbosi;	€ 200,00	
1.4	calpestare o sedersi sulle aiuole opportunamente delimitate;	€ 100,00	
1.5	trattenersi nei giardini pubblici, nelle aree o nelle strutture comunali al di fuori degli orari di apertura al pubblico:	€ 100,00	
1.6	gettare rifiuti di ogni genere (mozziconi di sigaretta, cartacce, bottiglie di plastica, chewingum, sportine e quant'altro possa essere considerato rifiuto) al di fuori degli appositi contenitori gettacarta, sulla strada o all'interno di tombini o caditoie stradali.	€ 100,00	
2	Nelle aree verdi e nei giardini pubblici, obbligo di condurre i cani al guinzaglio e provvedere alla raccolta delle deiezioni canine.	€ 100,00	
	Divieto di far avvicinare i cani, nemmeno al guinzaglio, alle aree pertinenziali di giochi per bambini.	€ 100,00	
3	Nei parchi recintati, obbligo di parcheggiare le biciclette nelle apposite rastrelliere.	€ 100,00	

Articolo 21 - SOSTA DELLE BICICLETTE.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Obbligo di parcheggiare le biciclette negli appositi manufatti, qualora presenti.	€ 100,00	
2	Vietato appoggiare le biciclette o, comunque, legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione, colonne o altri manufatti facenti parte di immobili di valore artistico o architettonico.	€ 100,00	

Articolo 22 - DISCIPLINA PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico, all'interno degli istituti scolastici, delle loro pertinenze e dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.	€ 200,00	
PROCEDURE			
2	L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.		
3	Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 689/1981, nei confronti di insegnanti, studenti, operatori scolastici e di chiunque possa riferire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.		
4	Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.		
5	In caso di minori la violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale.		
6	In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico, di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.		

Articolo 23 - COMPORTAMENTI CIVICI IN CASO DI NEVICATE.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
2	Obbligo per i proprietari e i conduttori di case di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti e di rompere e trattare in modo conveniente il ghiaccio.	€ 100,00	
3	Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.	€ 100,00	
4	In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.		
5	E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.	€ 100,00	
6	Obbligo dei proprietari e dei conduttori di negozi, di esercizi, di bar e di attività in genere esistenti al piano terreno di provvedere ai sensi degli articoli precedenti	€ 100,00	

CAPO III - VIVIBILITÀ, PULIZIA E PUBBLICO DECORO

<u>Articolo 24 - VIVIBILITÀ, PULIZIA E PUBBLICO DECORO.</u>			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA			

<u>Articolo 25 - SCARICHI E SVERSAMENTI DI LIQUIDI.</u>			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Divieto di far defluire su area pubblica le acque reflue provenienti dalle aree private, piovane o di scarico	€ 100,00	
1	Divieto di bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi in genere	€ 100,00	
2	Obbligo di evitare che l'annaffiamento di piante e vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, faccia cadere acqua persone o cose e, comunque sul suolo pubblico.	€ 100,00	
2	Divieto di lavare i veicoli sul suolo pubblico	€ 100,00	
3	Divieto di bagnare il suolo pubblico in caso di temperature rigide.	€ 200,00	

<u>Articolo 26 - USO DELLE FONTANE E FONTANELLE PUBBLICHE.</u>			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
Rispetto a fontane e fontanelle pubbliche è vietato			
2.1	Compiere azioni che comportino lo spreco di questo importante bene pubblico;	€ 100,00	
2.2	Utilizzarle con finalità di igiene personale;	€ 100,00	
2.3	Allacciarsi con tubature di qualsiasi tipo;	€ 200,00	
2.4	Impedire, in qualunque modo, ad altri l'uso delle stesse;	€ 100,00	
2.5	Bagnarsi nelle fontane;	€ 100,00	
2.6	Prelevare acqua in quantità superiore a quella consumabile sul posto.	€ 100,00	

<u>Articolo 27 - POLVERE.</u>			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Non attuare tutte le cautele possibili nell'effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi di polvere.	€ 100,00	

CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

<u>Articolo 28 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.</u>			
NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA			

<u>Articolo 29 - GIOCHI SULLE AREE PUBBLICHE, PARCHI ED AREE VERDI.</u>			
C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria

1	Praticare giochi che provocano disturbo o molestia ai cittadini sulle pubbliche vie, piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico.	€ 100,00	
---	---	----------	--

Articolo 30 - LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI DI RUMORI MOLESTI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e, perciò, vietati: le grida; gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume e quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via nonché i rumori derivanti da attività o professioni nell'orario compreso tra le ore 23.30 e le ore 06.00 del mattino.		
2	Quale titolare di esercizi pubblici e privati, comunque autorizzati, non verificava che il volume della musica riprodotta o suonata dal vivo nei propri locali o plateatici fosse tale da non costituire molestia per i cittadini.	€ 200,00	
3	Quale titolare di esercizi pubblici e privati permetteva lo svolgimento di intrattenimenti musicali nei dehors dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli orari vietati, ovvero dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle 23:30 alle 8:00.	€ 200,00	
4	Quale titolare di esercizi pubblici e privati permetteva lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo dopo 23.30 con musica udibile dall'esterno.	€ 200,00	
5	Quale titolare di esercizi pubblici e privati, nonostante il fatto che si sia verificata una concentrazione di persone, tale da divenire, per numero o per comportamento, causa di disturbo o, ancor più, di pericolo per la sicurezza delle persone oppure, provochi intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, non interveniva personalmente o con proprio personale qualificato, attuando tutte le cautele possibili al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo.	€ 300,00	vedi cautele nel corpo del comma
PROCEDURE			
6	Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di plateatico del pubblico esercizio o del locale privato, sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività.		

Articolo 31 - UTILIZZO DI MATERIALI PIROTECNICI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Non ottemperare al divieto di vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi (100 metri) di casa della salute, case di cura e/o riposo.	€ 100,00	
2	Nella restante parte di territorio comunale e in occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente vietare l'utilizzo di materiale pirotecnico con apposito provvedimento.		

Articolo 32 - RUMORI NELLE CASE.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Nelle private abitazioni è vietato fare rumori che creino molestia al vicinato.		
2	Produceva rumori giustificati da necessità particolari quali, ad esempio, l'istruzione musicale, il bricolage o altri simili piccoli lavori, oltre gli orari stabiliti, ovvero a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 20.00, con sospensione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.	€ 200,00	
2	Viene fatto salvo quanto previsto, all'interno del loro ambito, negli specifici regolamenti condominiali.		

Articolo 33 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.		
2	Quale proprietario di immobile dotato di antifurto le cui emissioni sonore superano i tre minuti consecutivi e, nel complesso, i quindici minuti.	€ 200,00	

Articolo 34 - RUMORE PRODOTTO DA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E DA CANTIERI STRADALI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
VEDASI I REGOLAMENTI DELL'ENTE			

Articolo 35 - MACCHINE PER GIARDINAGGIO DI USO DOMESTICO E MACCHINE PER USO HOBBISTICO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Produceva con macchine ed attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nonché quelle utilizzate per fini domestici, hobbistici o simili, all'aperto in aree private, o in locali diversi dall'abitazione (garages o similari), oltre i termini consentiti, ovvero: nei giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.	€ 200,00	

CAPO V - DISCIPLINA DEI MESTIERI GIOVAGHI E DI PARTICOLARI ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 36 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ARTISTI DI STRADA NEL TERRITORIO CITTADINO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, cantanti, ritrattisti e i saltimbanchi.		

2	Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è consentito previa richiesta ed ottenimento di autorizzazione comunale che specificherà il luogo, i limiti temporali e di spazio per lo svolgimento dell'attività; nel caso in cui dette prescrizioni non siano rispettate l'artista verrà allontanato dalla forza pubblica. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.		
3	Durante lo svolgimento dell'attività l'artista di strada teneva un comportamento tale da: <ul style="list-style-type: none"> • offendere il pudore e la decenza • creava molestia o pericolo alle persone. 	€ 100,00	
4	Quale artista di strada impiegava strumenti di amplificazione acustica, sempre che lo stesso non costituisca parte essenziale ed integrante dello strumento stesso	€ 100,00	
5	Quale artista di strada impiegava: <ul style="list-style-type: none"> a. uno o più animali di qualsiasi specie b. palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa. 	€ 100,00	
6	Quale artista di strada effettuava <ul style="list-style-type: none"> a. raccolta delle offerte fuori dal luogo in cui si svolge l'esibizione b. con modalità diversa da quella prevista, ovvero mediante contenitori collocati a terra. 	€ 100,00	

Articolo 37 - MESTIERI GIROVAGHI E ATTIVITÀ DI AUSILIO AL PARCHEGGIO.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Effettuava in aree pubbliche od a uso pubblico l'attività di lavavetri e l'esercizio di qualsiasi attività di ausilio al parcheggio con insistente richiesta di denaro come compenso per il servizio svolto.	€ 300,00	

Articolo 38 - SPETTACOLI PUBBLICI.

C.	Violazione	P.M.R.	Sanzione accessoria
1	Quale esercente il commercio su area pubblica, imprenditore di pubblico spettacolo o attività simile utilizzava strumenti di riproduzione sonora di qualsiasi genere (impianti stereo, sirene ecc.) senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.	€ 200,00	

TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Articolo 39 - VIGILANZA E ACCERTAMENTO.

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA

Articolo 40 - SANZIONI.

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA

[Articolo 41 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.](#)

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA

[Articolo 42 - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE \(RICORSO\) E CRITERI DIRETTIVI PER L'ORDINANZA INGIUNZIONE.](#)

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA

[Articolo 43 - SEGNALAZIONI.](#)

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA

[Articolo 44 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME.](#)

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA

[Articolo 45 - NORMA FINALE.](#)

NESSUNA SANZIONE/NORMA PROGRAMMATICA